

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2002

**relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Georgia e la Repubblica di Inguscezia e la Repubblica cecena della Federazione russa**

(2002/373/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/456/PESC relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica della Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa <sup>(1)</sup>. Tale azione comune ha avuto termine il 31 dicembre 2000.
- (2) Il 26 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/568/PESC <sup>(2)</sup> al fine di assicurare il sostegno permanente dell'Unione europea alla stabilità della regione del Caucaso.
- (3) Dal 28 maggio al 1° giugno 2001 il generale Sir Garry Johnson, quale esperto dell'Unione europea, ha proceduto a una missione di valutazione, in seguito alla quale ha concluso che sarebbe necessario un ulteriore sostegno da parte dell'UE se il mandato dell'OSCE fosse esteso al settore dell'Inguscezia.
- (4) Il 13 dicembre 2001 l'OSCE ha deciso di estendere il mandato della missione dell'OSCE in Georgia per osservare e riferire i movimenti transfrontalieri tra la Georgia e la Repubblica di Inguscezia della Federazione russa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

### Articolo 1

1. L'Unione europea fornisce assistenza per rafforzare la capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere, mediante le guardie confinarie, la missione di osservatori

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 22.7.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 27.7.2001, pag. 2.

dell'OSCE ai confini fra la Georgia e la Repubblica di Inguscezia della Federazione russa, nonché assistenza permanente in relazione al confine fra la Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa.

2. A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla missione dell'OSCE in Georgia, ed in particolare all'operazione di monitoraggio dei confini, al fine di coprire le spese relative a determinate attrezzature.

### Articolo 2

1. La missione OSCE in Georgia è responsabile per l'appalto e la consegna delle attrezzature.

2. La Commissione conclude un accordo finanziario con l'OSCE sull'uso del sostegno finanziario concesso dall'Unione europea sotto forma di sovvenzione. La sovvenzione riguarda l'appalto di beni scelti dall'OSCE in base ai bisogni che le autorità georgiane hanno nelle sezioni inguscia e cecena del confine georgiano.

3. La Commissione tramite la propria delegazione a Tbilisi è in stretto collegamento con l'OSCE per monitorare e valutare l'effettiva consegna delle attrezzature alle guardie confinarie georgiane e la loro successiva utilizzazione.

4. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione coopererà, se opportuno, con le missioni locali degli Stati membri.

5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'azione, sotto l'autorità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la PESC.

*Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è pari a 100 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

*Articolo 4*

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa ha termine dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo finanziario tra la Commissione e l'OSCE.

*Articolo 5*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. DE MIGUEL

---